



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO

Allegato A)

**Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno del
Comune di Roseto degli Abruzzi**



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO

INDICE

Art. 1) Oggetto del Regolamento

Art. 2) Istituzione e presupposto dell'Imposta

Art. 3) Soggetto attivo, soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Art. 4) Misura dell'Imposta

Art. 5) Esenzioni

Art. 6) Obblighi dei gestori della struttura ricettiva

Art. 6-bis Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare

Art. 7) Versamenti dell'imposta

Art. 8) Controllo e accertamento d'imposta

Art. 9) Sanzioni

Art. 10) Riscossione coattiva

Art. 11) Rimborsi

Art. 12) Contenzioso

Art. 13) Tavolo di Concertazione

Art. 14) Funzionario Responsabile



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati locati per uso turistico e tutte le strutture ricettive indicate nel comma 3 del successivo art. 2.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Istituzione e presupposto d'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Roseto degli Abruzzi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, della manutenzione, ristrutturazione, adeguamento delle strutture pubbliche e dei servizi destinati alla fruizione turistica, alla fruizione e al recupero e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe su base annuale decorre dal 1 giugno 2019, viene comunque applicata esclusivamente per i soggiorni ricadenti nel periodo tra il primo aprile ed il 31 ottobre di ogni anno.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento, fino ad un massimo di n. 10 pernottamenti consecutivi, in qualunque tipo di struttura ricettiva alberghiera (Hotel, Alberghi e Pensioni) ed extralberghiera (Case per Ferie, ostelli, Esercizi di Affittacamere, Case ed Appartamenti per Vacanze, Residence, Campeggi e Villaggi Turistici, Appartamenti Mobiliati per Uso Turistico, Residence di Campagna, Alloggi agrituristici e Bed & Breakfast) nonché degli immobili destinati alla locazione, anche in forma "breve", di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, gestiti anche in maniera non imprenditoriale (Appartamenti Turistici ad Uso Vacanze ed Affittacamere), ubicati nel territorio di Roseto degli Abruzzi.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico - alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismo, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ubicati nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi.
5. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa.



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Art. 3

Soggetto attivo, soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto Attivo dell'Imposta è il Comune di Roseto degli Abruzzi.
2. Soggetto Passivo all'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Roseto degli Abruzzi.
3. È assimilato al residente e pertanto escluso dall'imposta, il personale dipendente, in forma diretta o tramite agenzia di lavoro interinale, del gestore della struttura ricettiva situata nel Comune di Roseto degli Abruzzi che svolge attività lavorativa nella medesima. Rientrano nella fattispecie i lavoratori che presentano altra forma contrattuale che compri il rapporto di lavoro con la struttura ricettiva.
4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Roseto degli Abruzzi.
5. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19.5.2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo e l'eventuale rappresentante fiscale sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Art. 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata e graduata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, come definite dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi ed i residence la misura è definita in rapporto alla loro classificazione secondo la vigente normativa in materia.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
3. Il Comune di Roseto degli Abruzzi comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Art. 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) i portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3 con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore;
 - c) i soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito atto di Giunta o dalla legislazione nazionale;
 - d) i cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza;
 - e) gli autisti di pullman delle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman;



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

- f) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e pubblica sicurezza, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- g) gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a scolaresche e gruppi di atleti minori di 18 anni. L'esenzione si applica ad un accompagnatore ogni quindici minori;

Art. 6 Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 3 c.5 ubicate nel Comune di Roseto degli Abruzzi, di seguito denominati "gestori", sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento e loro ss.mm.ii. .
2. I gestori sono tenuti ad informare, con adeguate forme di pubblicizzazione, anche mediante appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni. A tal fine, il Comune può fornire, a richiesta dei gestori, layout informativi da utilizzare.
3. I gestori provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fatture indicandolo come "operazione fuori campo IVA".
4. I gestori provvedono ad acquisire e conservare la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo n. 5
5. I gestori per poter adempiere agli obblighi del presente regolamento, sono tenuti a registrarsi presso l'apposito portale web messo a disposizione dall'Ente.
6. Mediante il portale, il gestore comunica al Comune di Roseto degli Abruzzi, entro sette giorni dalla partenza:
 - Il numero dei nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - Il relativo periodo di permanenza;
 - Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - Il numero di soggetti esenti dal pagamento;
 - L'imposta dovuta;
 - Le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica;Tali adempimenti sono propedeutici al corretto versamento del tributo, nonché fondamentali per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto.
7. I gestori sono obbligati a versare mensilmente al Comune le somme riscosse, esclusivamente tramite il portale telematico messo a disposizione dall'Ente. Propedeutico al versamento periodico è la contestuale comunicazione oggetto dell'importo versato, contenente il riepilogo mensile delle informazioni di cui al precedente comma 6.
8. In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la comunicazione di pagamento a zero andrà comunque trasmessa. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi del Comune di Roseto degli Abruzzi il periodo di chiusura.
9. I gestori sono tenuti a presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022, ai sensi dell'art.4, comma 1-ter, del D.lgs n.23/2011.
10. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile dei gestori delle strutture ricettive permane, in capo a questi, l'obbligo di presentazione entro il termine ultimo del 20 gennaio successivo a quello di riferimento, del conto giudiziale della gestione redatto sul modello allegato al DPR n. 194/1996 (Modello 21). Il modello, in duplice originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare e/o legale rappresentante) della struttura ricettiva,



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

può essere consegnato oppure trasmesso mediante raccomandata a/r. Solo per chi è dotato di firma digitale, l'invio del Modello 21, sottoscritto con firma digitale, potrà essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

11. I gestori, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo di struttura regionale. Lo stesso codice dovrà essere inserito dal gestore in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio on line.
12. I gestori sono tenuti ad esporre e rendere ben visibile, all'esterno della propria struttura ricettiva il codice identificativo di struttura, secondo le modalità stabilite dal Comune.
13. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.
14. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 6-bis

Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (soggetti responsabili del pagamento dell'imposta)

1. I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale all'art. 6.

Art. 7

Versamenti dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato il quale è tenuto al versamento delle somme al Comune di Roseto degli Abruzzi.
2. Il gestore della struttura ricettiva non invia al Comune di Roseto degli Abruzzi le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 5 per un periodo di cinque anni.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua, con cadenza mensile, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del mese di riferimento, secondo le modalità indicate all'art 6 comma 7 del presente regolamento.

Il versamento può essere effettuato:

- Mediante pagamento tramite il sistema bancario, con accredito sul conto di tesoreria Comunale IBAN n. IT92C 05424 04297 000051009002;
- tramite il nodo di pagamento Pago Pa

Art. 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché delle prescrizioni di cui al precedente art. 6.
2. Il Controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione può:
 - a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai gestori delle piattaforme telematiche e agli esercenti attività di intermediazione immobiliare, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e all'art.1. commi 792 e seguenti della Legge 160/2019 e ss.mm.ii. .
5. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 6, comma 9, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolte o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi di dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web" della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 13- quater, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii. .

Art. 9 Sanzioni

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3 c. 5 del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizione del presente articolo.
2. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art.3 c.5, del presente regolamento, si applica in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazioni della sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 9 e 17 del Decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3 c.5, del presente regolamento, in caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 9 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, ex art. 180, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.
4. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3 c.5, del presente regolamento, in caso di violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3 c.5, del presente regolamento, in caso di omessa esposizione del codice identificativo di struttura, di cui all'art. 6, commi 10 e 11, sarà passibile delle sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale 28 gennaio 2020, n. 3 e ss.mm.ii. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. **Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3 c.5, del presente regolamento, in caso di violazione dell'obbligo di conservazione delle**



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10

Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente

Art. 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine del versamento.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 12,00.

Art. 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13

Tavolo di concertazione

1. L'Amministrazione Comunale istituisce un Tavolo di Concertazione presieduto dal Sindaco o da Suo Delegato, e composto da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e delle associazioni dei commercianti, con il compito di supportare la programmazione degli interventi di cui all'art. 2, di decidere in particolare come investire la quota destinata alla promozione della Città e di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, formulando eventuali proposte correttive.

Art. 14

Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.